

# LA REGOLAMENTAZIONE COVID-19 PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

**P**er orientarsi nella messa in sicurezza degli impianti sportivi con riferimento all'emergenza epidemica Covid-19, di seguito si sintetizzano in cinque punti le procedure da adottare in vista della loro auspicata prossima riapertura.

**1/** Anzitutto occorre tener presente, ed adeguarsi, sia alla normativa per l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. 18.03.1996; D.M. 06.06.2005, Norme CONI per l'impiantistica sportiva; regolamenti delle Federazioni sportive) che a quella emanata, ed accavallata in questi mesi, per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (nazionale e regionale), unitamente ai Protocolli applicativi predisposti dalle singole Federazioni.

In altre parole, i gestori degli impianti sportivi oltre ad ottemperare alla ordinaria normativa in materia di sicurezza impianti e sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento ai rischi aziendali (es. incendio, primo soccorso, HACCP etc.) espressamente indicati nel DVR, dovranno integrare ed aggiornare il DVR con riferimento all'emergenza sanitaria in corso.

**2/** In questo contesto, sarà, quindi, compito del gestore: valutare il rischio Covid-19 con riferimento alla specifica realtà del proprio impianto sportivo; attuare disposizioni e procedure che siano conformi ai Protocolli per le singole discipline sportive, adattandoli alle proprie specificità impiantistiche tenendo presente la situazione locale (es. ordinanze regionali); redigere un Protocollo adeguato e soggetto a verifica e revisione periodica.

**3/** Il Protocollo, dovrà prevedere: Misure Tecniche: quali ad esempio interventi strutturali, sugli impianti di areazione, dispositivi igienico sanitari, etc.; misure organizzative e procedurali: quali ad esempio, norme comportamentali, procedure di accesso, utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio, etc.

**4/** Nella predisposizione del Protocollo, sarà necessario definire compiti e responsabilità di ciascuno per l'attuazione delle contromisure ivi adottate. Senza dimenticare che, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. n.81/2008, vi è comunque l'obbligo di: designare preventivamente gli operatori sportivi incaricati al controllo della corretta implementazione delle contromisure ordinarie e di emergenza;

predisporre un organigramma di vigilanza dell'impianto, sia per periodi ordinari, sia per quelli di eventuale emergenza; richiedere l'osservanza da parte dei singoli operatori sportivi delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dell'organizzazione sportiva in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; consentire agli operatori sportivi di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure poste in atto.

Per tale ragione, il gestore dovrà valutare la sicurezza contro il rischio Covid-19, insieme ad altri soggetti, quali: rappresentante lavoratori per la sicurezza (RLS); medico competente; Responsabile servizio prevenzione e protezione - RSPP.

**5/** Nella predisposizione del Protocollo, sarà altresì necessario esaminare i rischi alla salute che andranno esaminati sotto diversi profili:

profilo igienico-ambientale, dovuti all'eventuale presenza di fattori ambientali di rischio nell'impianto; profilo inerente la sicurezza della salute: dei lavoratori; di chi pratica lo sport; degli accompagnatori/spettatori.

In particolare, con riferimento alla realtà specifica dell'impianto, nel Protocollo andranno individuati:

i fattori di pericolo associati alla pericolosità del contagio (che può avvenire sia per via aerea che per contatto) e alla pericolosità della malattia;

le fonti di possibile contagio all'interno dell'impianto, con riferimento all'organizzazione degli spazi, delle attività sportive praticate e della presenza di eventuali accompagnatori; la probabilità di trasmissione a seguito di contatti all'interno dell'impianto degli operatori (dipendenti, collaboratori, fornitori, etc.) e degli utenti.

Con riferimento a quest'ultimo punto sarà infine opportuno individuare:

le attività che possono eseguirsi tramite formazione a distanza (FAD);

la classificazione delle aree dell'impianto in base al numero delle persone contemporaneamente presenti con riguardo ai tipi di attività sportiva svolta da valutarli in termini di: spazio necessario per quella specifica attività; sforzo fisico dell'atleta; specificità degli ambienti; durata della presenza negli spazi; ventilazione. 🏃



**Sabrina Peron**

Milanese, avvocato civilista con ambiti prevalenti in diritti della persona, ha pubblicato diversi saggi.